



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROT. N. 4859 DEL 21/03/2020

Servizio: Segreteria

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 21/03/2020

Oggetto: MISURE PREVENTIVE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE CORONAVIRUS - CODIV-19. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 16 DEL 20.03.2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 16 in data 20 marzo 2020 con la quale, per le considerazioni nella stessa esposte ed al fine di attivare ogni misura necessaria per far fronte a tutte le situazioni di disagio che si stanno verificando in relazione all'emergenza epidemiologica "Covid - 19" ordinava:
"1. È vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria (es. passeggiate, camminate veloci, corsa, ecc.) lungo le strade del Comune di Veglie; le predette attività possono essere svolte 'singolarmente' dalle 06:00 alle ore 08:00 del mattino, su strade periferiche, possibilmente fuori dall'area urbana; il divieto è assoluto nei giorni di sabato e domenica;
2. È vietato circolare a piedi in due o più persone all'interno del territorio di Veglie, senza il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
3. È vietato stazionare nei pressi di panchine ed in tutte le aree pubbliche (ville, piazze, aree a verde ecc.);
4. Non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;
5. Le uscite con i propri animali di affezione devono avvenire nelle adiacenze della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i luoghi di bisogno."

PRESO ATTO che nelle ore serali dello stesso giorno 20 marzo 2020, **in orario successivo all'emissione della predetta propria ordinanza n. 16/2020**, il Ministro della Salute, on.le Roberto Speranza, emanava propria Ordinanza, pubblicata in Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 - Serie Generale del 20.03.2020 - pagg. 8 e 9, avente ad oggetto *"Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

RILEVATO che le disposizioni emanate dal sottoscritto con la propria precitata ordinanza n. 16/2020 risultano essere parzialmente incomplete ed in contrasto rispetto a quanto disposto dal Ministro della Salute con l'Ordinanza emanata;

RITENUTO, quindi, dover procedere alla rettifica della propria citata Ordinanza n.16/2020;

RICHIAMATA tutta la normativa citata nella propria precedente Ordinanza n. 16/2020 nonché la recentissima Ordinanza del Ministro della Salute in data 20.03.2020;

VISTI, in particolare, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

A rettifica ed integrazione della propria Ordinanza n. 16/2020

ORDINA

sull'intero territorio comunale e sino alla data del 25 marzo inclusa, in recepimento delle citate disposizioni emanate dal Ministro della Salute, l'adozione delle seguenti misure tese a contrastare e contenere il diffondersi dell'emergenza epidemologica da fattore virale COVID – 19:

- 1) è vietato l'accesso del pubblico a parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- 2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- 3) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti;
- 4) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese seconde case utilizzate per vacanza;
- 5) è vietato circolare a piedi in due o più persone all'interno del territorio comunale, senza il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- 6) non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;
- 7) le uscite con i propri animali di affezione devono avvenire nelle adiacenze della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i luoghi di bisogno;

Quanto disposto con la presente sostituisce quanto disciplinato con la propria Ordinanza n. 16/2020 che, con l'emissione della presente è da intendersi caducata di effettività.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è proponibile:

- Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza viene inoltrata:

- alla Polizia Municipale di Veglie;
- alla Stazione dei Carabinieri di Veglie;
- alla Prefettura di Lecce-Area Protezione Civile-Lecce;
- alla Regione Puglia-Servizio Protezione Civile;
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce;
- al Coordinamento delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione Civile:
- Associazione "AQUILE DEL MARE", di Veglie - via Verrienti (aquiledelmare@libero.it);
- Associazione "SERVEGLIE", di Veglie - via IV Novembre (onlus.serveglie@pec.it);
- Associazione "MADRE FENICE" di Veglie, via Piave (madrefenice@gmail.com);
- Associazione "ANGELS" di Veglie - via Ugo Foscolo (ass.angels@pec.it; ass.angelsonlus@libero.it).

Veglie, **21/03/2020**

IL SINDACO
PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.